

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma generica da Giovanni Jelmini e cofirmatari per l'inserimento nella LORD di una disposizione volta ad assicurare ai dipendenti una protezione analoga a quella stabilita nell'art. 336c CO (sospensione/differimento della disdetta in caso di malattia e/o infortunio, gravidanza, servizio obbligatorio svizzero, militare o protezione civile, ecc.)

del 10 aprile 2006

1. Disdetta dei rapporti di lavoro regolamentati dal diritto privato sospensione/differimento per malattia o infortunio secondo il CO

Ex art. 336c cpv. 1 lett. b) CO, dopo il tempo di prova, il datore di lavoro non può disdire il rapporto di lavoro:

- a. allorquando il lavoratore presta servizio obbligatorio svizzero, militare o di protezione civile, oppure servizio civile svizzero e, in quanto il servizio duri più di undici giorni, nelle quattro settimane precedenti e seguenti;
- b. allorquando il lavoratore è impedito di lavorare, in tutto o in parte, a causa di malattia o infortunio non imputabili a sua colpa, per 30 giorni nel primo anno di servizio, per 90 giorni dal secondo anno di servizio sino al quinto compreso e per 180 giorni dal sesto anno di servizio;
- c. durante la gravidanza e nelle sedici settimane dopo il parto della lavoratrice;
- d. allorquando, con il suo consenso, il lavoratore partecipa a un servizio, ordinato dall'autorità federale competente, nell'ambito dell'aiuto all'estero.

La disdetta data durante questo periodo è nulla; se, invece, è data prima, il termine che non sia ancora giunto a scadenza all'inizio del periodo è **sospeso** e riprende a decorrere soltanto dopo la fine del periodo (art. 336c cpv. 2 CO).

2. Disdetta dei rapporti di lavoro regolamentati dal diritto pubblico nessuna sospensione/differimento per malattia o infortunio secondo il CO

Nella LORD, fra le norme che regolano la disdetta del rapporto d'impiego, non è stata inserita una disposizione finalizzata ad assicurare ai dipendenti, direttamente o indirettamente, una protezione analoga a quella che discende dall'art. 336c cpv. 2 CO.

In una decisione pubblicata su RDAT 2000/I n. 55), l'autorità giudiziaria, chiamata a esaminare una controversia in materia di diritto del lavoro tra un Comune e un suo dipendente, ha ricordato come dal profilo strettamente giuridico la mancanza di disposizioni volte a tutelare i dipendenti incaricati in misura almeno pari alla protezione offerta dall'art. 336c CO - lavoratori impediti al lavoro a causa di malattia o infortunio - non costituisca una lacuna vera e propria e come la generica riserva delle leggi federali e cantonali sia di natura esclusivamente declamatoria.

"Le disposizioni del CO che regolano il contratto di lavoro non sono direttamente applicabili ai rapporti d'impiego dei dipendenti pubblici, per cui non è lecito considerare una lacuna impropria l'assenza nel ROD di norme volte a tutelare i dipendenti pubblici in misura almeno pari alla protezione offerta all'art. 336c CO."

Alla medesima conclusione è arrivato il Tribunale federale in DTF 124 II 54:

"Il fatto che il diritto pubblico federale non preveda un periodo durante il quale, in caso di malattia o infortunio, il rapporto di servizio di un impiegato non può essere disdetto, non costituisce una lacuna che il giudice è tenuto a colmare attenendosi al Codice delle obbligazioni."

3. Proposta

Con la presente iniziativa si chiede di voler inserire nella LORD una chiara disposizione finalizzata ad assicurare ai dipendenti una protezione analoga a quella stabilita nell'art. 336c CO (sospensione/differimento della disdetta in caso di malattia e/o infortunio, gravidanza, servizio obbligatorio svizzero, militare o protezione civile ecc.).

Giovanni Jelmini
Butti - Guidicelli - Ricciardi